COMUNE DI CAMPAGNA

Provincia di Salerno

Largo della Memoria, N°1 – 84022 CAMPAGNA
Sito internet http://www.comune.campagna.sa.it
Tel. (centralino) 0828 241200 – Fax 0828 46988

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N°71

I L S I N D A C O

VISTO Il Decreto – Legge 23 Maggio 2008, N.92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 Luglio 2008, N.125;

VISTO, in particolare, l'art.6 con il quale viene sostituito l'art.54 del D. Lgs. 18/08/2000, N.267, riguardante le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

VISTO il primo comma dell'art.54 del D. Lgs. 18/08/2000, N.267, come sostituito dal suddetto art.6, il quale disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, mentre il successivo quarto comma prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 Agosto 2008, pubblicato sulla G.U. N.186 del 9 Agosto 2008, recante disposizioni in materia di "Incolumità pubblica e della sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

VISTO, in particolare l'art.2 del citato decreto ministeriale che consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado, che favoriscono l'insorgenza di fenomeni criminosi, quali, tra gli altri, l'accattonaggio con l'impiego di minori e disabili;

VISTO che nell'ambito del territorio comunale non esistono zone attrezzate con servizi igienici pubblici, acqua potabile ed energia elettrica, tali da consentire l'accampamento di caravans, roulottes, mezzi meccanici e simili e non vi sono campi nomadi e/o spazi attrezzati ed appositamente predisposti al ricevimento ed allo stazionamento dei succitati veicoli allo scopo di campeggio;

CONSIDERATO, pertanto, che la sosta di gruppi di persone, non meglio identificate, comporta inconvenienti igienico-sanitari e può rappresentare motivo di molestia all'ordine e alla sicurezza pubblica per il permanere di persone che praticano abitualmente l'accattonaggio e per il verificarsi di casi di microcriminalità;

VISTI il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento Comunale d'Igiene;

VISTE le norme del T.U.L.P.S. N. 1265/34 e la L. N.833/78;

ORDINA

1. Il divieto permanente di sosta – 0/24 – su tutto il territorio comunale, di nomadi e campeggi abusivi di roulottes, caravans, camper e veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione, con lo scopo di attendamento che appoggino sul suolo, anche privato, oltre che con le ruote, con altre attrezzature di campeggio o attendamento ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo (art.185 comma 2 Codice della Strada). Sono fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate a titolari di spettacoli viaggianti, circhi e simili;

2. Il divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

DISPONE

-che la presente ordinanza venga resa nota a tutta la cittadinanza, tramite pubblici avvisi, affissione Albo Pretorio e Sito Internet del Comune;

-che il presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, alla Questura di Salerno, al Ministero dell'Interno, nonché, al fine dell'esecuzione, al Comando stazione Carabinieri di Campagna e al Comando di Polizia Municipale;

-che, con l'entrata in vigore della presente ordinanza, avente effetto esecutivo immediato, sono abrogate tutte le eventuali altre precedenti disposizioni con essa contrastanti.

AVVERTE

1)-Chiunque trasgredisce le disposizioni della presente ordinanza è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.500,00, a norma dell'art.7 bis del D. LGS. 267/2000 e dell'art.16 della Legge 689/1981, fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada.

2)-Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente;

3)- In caso di mancata ottemperanza della presente ordinanza, si procederà alla rimozione coatta delle predette cose, che saranno restituite previo pagamento delle spese di rimozione e custodia;

4)-Avverso il presente provvedimento è ammesso:

a)-ricorso giurisdizionale al TAR, ai sensi dell'art.2 lett. B) della Legge 06/12/1971, N.1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

b)-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.8 D.P.R. 24/11/1971 N.1199, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.-

Dalla Residenza Municipale, 12/09/2008

IL SINDACO
Biagio Luongo